



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei ricorsi riuniti, in sede di appello, iscritti nel Ruolo Generale dell'anno

2023, ai numeri 155 e 182, vertiti

nella causa n. R.G. 155/2023

TRA



APPELLANTI

CONTRO

nella causa n. R.G. 182/2023

TRA





OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza n. 1248/2023 del TRAP di Palermo, pubblicata il 30/06/2023 (R.G. 1185/2020).

CONCLUSIONI

Le parti all'udienza del 26 marzo 2025 hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello.



FATTI DI CAUSA

1. Campailla Giuseppe e gli altri soggetti indicati in epigrafe, in qualità di proprietari, affittuari e comodatari di numerosi appezzamenti di terreni agricoli, ubicati nel Comune di Ispica, agirono innanzi al TRAP di Palermo per chiedere che la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Autorità di Bacino, il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa ed il Consorzio per la Sicilia Orientale fossero condannati al risarcimento dei danni cagionati dall'alluvione dei torrenti Sulla, Salvia e Favara, avvenuta nei giorni 25-26 ottobre 2019.

1.1. Si costituì l'Autorità di Bacino per resistere alla domanda; eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la responsabilità dell'evento addebitabile al Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa; dedusse che le piogge avevano avuto carattere di eccezionalità tale da integrare il caso fortuito.

1.2. Anche il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa si costituì per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'Autorità di Bacino e propose, nel merito, le medesime difese ed eccezioni sollevate dall'Autorità di Bacino in ordine al carattere eccezionale dell'evento.

1.3. Il Consorzio per la Sicilia Orientale rimase contumace.

1.4. Effettuata CTU, il TRAP di Palermo, con sentenza del 30.6.2023, per quel che ancora rileva in questa sede, accertò la responsabilità dell'Autorità di Bacino e del Consorzio n.8 di Ragusa ed accolse la domanda nei confronti di alcuni soggetti, rigettandola nei confronti di Campailla Giuseppe e degli altri appellanti.



Richiamata la legislazione nazionale e quella della Regione Sicilia, il TRAP ritenne, sulla base della CTU, che l'Autorità di Bacino non avesse provveduto a svolgere le opere necessarie per mitigare il rischio idrogeologico e che il Consorzio non avesse provveduto alla manutenzione delle aree interessate dall'alluvione in modo che i volumi idrici accumulati potessero essere smaltiti più rapidamente.

I CTU constatarono, sui luoghi dell'evento, la presenza di canne e vegetazione che avevano contribuito all'ostruzione delle luci dei ponti ed al rigurgito della corrente idrica a monte che, una volta superata la quota d'argine, era esondata.

Il TRAP accolse la domanda di risarcimento proposta dalle parti che avevano dimostrato di essere in possesso dei terreni a titolo di comodato, affitto e vendita con patto di riservato dominio o preliminare con effetti anticipati; per tali categorie, il risarcimento del danno venne limitato all'attività produttiva andata perduta, ai costi e alle spese per ripulire il fondo e ripristinare la produzione.

Il pregiudizio inerente al valore venale del fondo in termini di perdite di soprassuolo e deprezzamento, ovvero inerente agli elementi strutturali dei terreni, era dovuto solo al proprietario che avesse dato la prova del diritto reale e personale.

2. Avverso la sentenza del TRAP di Palermo hanno proposto appello Campailla Giuseppa e gli altri soggetti indicati in epigrafe, resistito dal Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa e dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Autorità di Bacino, che ha proposto appello incidentale sulla base di tre motivi.



2.1. Il procedimento è stato iscritto al N. 155/2023 RG.

3. Avverso la sentenza del TRAP ha proposto autonomo appello anche il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa sulla base di tre motivi, resistito dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Autorità di Bacino, che ha proposto appello incidentale basato su tre motivi.

3.1. Cicero Mariangela e gli altri soggetti danneggiati, indicati in epigrafe, che avevano visto accogliersi la domanda risarcitoria, hanno resistito con comparsa di costituzione.

4. Il procedimento è stato iscritto al N. 182/2023 R.G. e riunito al proc. N. 155/2023 R.G.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per ragioni di ordine logico devono essere esaminati in primo luogo l'appello principale del Consorzio n.8 di Ragusa e l'appello incidentale dell'Autorità di Bacino.

2. Con il primo motivo, il Consorzio n.8 di Ragusa censura la sentenza del TRAP per aver rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, senza chiarire le ragioni per le quali rientrasse nei compiti affidati al Consorzio la custodia del canale Acque basse, sottolineando come le Linee Guida per l'espletamento dell'attività di polizia giudiziaria, all'art.7, comma 4 del D.P. Reg n.4 del 12.2.2019, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente presso l'Autorità di Bacino del 2.12.2020, prevedessero la demanialità dei canali di bonifica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o mediante i Consorzi di Bonifica. Attesa la natura demaniale dei corsi d'acqua, unico legittimato passivo sarebbe la Regione Siciliana-Autorità di Bacino.



3. Speculare al primo motivo del ricorso principale del Consorzio è il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Autorità di Bacino, che ha dedotto la violazione del R.D. n.15/1933, della L.R. Sicilia N.45/1995, degli artt. 2 e 8 dello Statuto del Consorzio di Ragusa, per avere il TRAP ritenuto che dei danni cagionati dall'evento alluvionale fosse responsabile anche l'Autorità di Bacino perché la legislazione vigente, e, in particolare l'art. 8 della L.R. N.45/85 affiderebbe ai Consorzi la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. La responsabilità esclusiva del Consorzio si evincerebbe anche dall'art.2 dello Statuto del Consorzio, che affiderebbe ai Consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica ed irrigazione. Nel caso di specie, la responsabilità esclusiva del Consorzio si evincerebbe dalle risultanze della CTU, che avrebbe messo in evidenza le pessime condizioni di manutenzione del torrente Sulla e del ponte Bufali.

3.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati

3.2. Dall'esame della legislazione nazionale e regionale si evince che legittimati passivi sono sia l'Autorità di Bacino che il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, essendo affidati ad ognuno di essi specifiche e differenti competenze in materia di governo delle acque.

Ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è stata istituita, presso la Presidenza della Regione, l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione, con il compito di



assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.

In particolare, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

a) ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

Le competenze dell'Autorità di Bacino sono indicate dall'art. 3, comma 4, della L.R. n. 8/2018, che definisce l'Autorità di Bacino come successore della Regione Sicilia nella titolarità dei compiti di manutenzione dei corpi idrici, di fruizione e gestione del patrimonio idrico e di tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia.



All'Autorità di Bacino spettano quindi i compiti di vigilanza delle sezioni idrauliche, dei letti e degli argini dei corsi d'acqua.

L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è affidata ai consorzi di bonifica, disciplinata dal R.D. 13.2.1933 n.15; i consorzi sono costituiti tra i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio per l'esecuzione della manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o tra enti locali per la gestione di uno o più servizi per garantire una funzione di presidio e di tutela territoriale.

Si tratta di enti privati di diritto pubblico, amministrati dagli stessi consorziati, che coordinano interventi pubblici e privati nel settore dell'irrigazione.

Le competenze dei Consorzi di Bonifica nella Regione Sicilia sono individuate dall'art. 8 della L.R. 45/1995 e comprendono la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione.

L'art. 2 della citata Legge Regionale definisce gli interventi di bonifica, di competenza dei Consorzi, come: a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti; b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario; c) le opere di regimazione e



sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee; d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c).

Le Sezioni Unite, con sentenza del 18.12.2018, n. 32730, hanno affermato che le funzioni di "progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura" ed i conseguenti poteri di custodia, che l'art. 89, comma 1, lett. a), del D. Lgs n.112 del 1998 ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, la cui posizione, quindi, deve essere valutata verificando, sulla base dei singoli interventi regionali, se ed in quale misura tali soggetti siano stati investiti di funzioni di manutenzione dei corsi di acqua, con conseguente insorgenza della loro responsabilità ex art.2051 c.c.

Dall'impianto normativo delineato dalla legislazione nazionale e regionale afferente ai due enti è agevole evincere le diverse competenze assegnate all'Autorità di Bacino ed al Consorzio, rispettivamente tenuti allo svolgimento di opere idrauliche infrastrutturali ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei, sì da affermare che non vi è stata abrogazione implicita della L.R. 4/1995 da parte della L.R. 8/2018, che ha istituito l'Autorità di Bacino.



3.3. Orbene, dalla consulenza espletata innanzi al TRAP risulta che, a seguito delle abbondanti piogge, vi furono tre esondazioni che interessarono i torrenti Favara e Sulla ed il canale Acque Alte.

I CTU hanno rilevato che le esondazioni erano state causate dall'insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo, per la presenza di vegetazione e canne, per l'inefficienza del reticolo idrografico, caratterizzato da decennale incuria da parte della Pubblica Amministrazione.

I consulenti hanno evidenziato le problematiche relative all'interazione della corrente con le opere di sostegno, che avevano cagionato l'ostruzione delle luci dei ponti Bufali e del Ponte Cozzo Muni.

Dalla documentazione esaminata emergeva, inoltre, la presenza di una fitta vegetazione che rappresentava un impedimento al libero deflusso delle acque trasportate nei periodi di piena.

Non era stata eseguita la manutenzione ordinaria, con l'asportazione dei sedimenti che si erano accumulati sull'alveo, ed era carente la manutenzione straordinaria, che comprende quei lavori eseguiti eccezionalmente nel tempo su tratti di un corso d'acqua, volti al ripristino della funzionalità delle opere idrauliche ed infrastrutturali.

Ne consegue la concorrente responsabilità della Presidenza della Regione Sicilia-Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia per le riscontrate carenze infrastrutturali dei torrenti interessati dalla piena e per la mancata attività di programmazione e adeguamento ingegneristico e strutturale dei corsi d'acqua, nonché del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa per la carente manutenzione ordinaria dell'alveo, per la presenza di vegetazione e per la sistemazione degli argini.



Pertanto, è corretta l'imputazione del TRAP di responsabilità solidale dell'Autorità di Bacino e del Consorzio (art. 2055 c.c.) in presenza di plurime condotte omissive ascrivibili ad entrambi gli enti per omessa custodia (art. 2051 c.c.), in quanto le competenze affidate, in particolar modo quella della manutenzione e delle opere di bonifica, sono state del tutto omesse rispetto al Canale di Bonifica della zona interessata dall'alluvione.

4. Con il secondo motivo del ricorso principale, il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa denuncia l'erroneità della sentenza impugnata perché, pur avendo dato atto che la pioggia riversatasi sui torrenti Favara e Sulla era decisamente superiore a quelle massime che gli alvei fluviali avrebbe potuto convogliare, non ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento. In particolare l'appellante si duole che il Tribunale abbia considerato i dati pluviometrici delle stazioni di Ragusa, Castelluccio e Noto e non della stazione pluviometrica di Ispica, che, secondo i dati forniti dal SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), avrebbe indicato dati più significativi del fenomeno piovoso, con tempi di ritorno superiori a cento anni. Nell'ambito dello stesso motivo si deduce che il proprietario frontista, temendo l'esondazione del terreno, avrebbe dovuto provvedere a cura e spese all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella periodica pulizia dell'alveo torrentizio mediante il taglio e l'asportazione della vegetazione spontanea di ostacolo al regolare deflusso delle acque ed alla rimozione dei rifiuti presenti.

5. La decisione del TRAP, che non ha riconosciuto la sussistenza del caso fortuito per l'eccezionalità dell'evento, è stata impugnata anche dall'Autorità di Bacino con il primo motivo del ricorso incidentale, lamentando l'apodittica, apparente e contraddittoria motivazione perché, sebbene i CTU



avessero qualificato l'evento come eccezionale, il TRAP avrebbe immotivatamente disatteso i dati scientifici di tipo statistico.

6. Correlato al secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Autorità di Bacino è il terzo motivo, con il quale è dedotta la violazione degli artt.2051 e 2043 c.c., in combinato disposto con gli artt.40 c.p. e 41 c.p., oltre alla violazione degli artt.1218 c.c., 1223 c.c., 1226 c.c. e 1227 c.c.; si contesta la decisione del TRAP per non aver ritenuto che l'evento avesse carattere eccezionale e per non aver attribuito il concorso di colpa agli stessi danneggiati per omessa manutenzione dell'alveo, sulla base dei principi in tema di concorso di cause.

7. I motivi, che per la loro identità vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

7.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più occasioni, che la natura eccezionale degli eventi, che esonera il custode da responsabilità, non può essere invocata in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (Cass. 8466/2020; Cass. 26545/2014).

Difatti, l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Cass. 5868/2016; Cass. 18877/2015).



In altri termini, nel caso in cui si possa ritenere dimostrata l'omessa manutenzione dell'alveo, il custode dovrà dimostrare che l'eccezionalità dell'evento atmosferico avrebbe comunque potuto cagionare un evento dannoso di uguale entità anche ove l'alveo fosse stato regolarmente mantenuto (Cass. 8466/2020; Cass. 26545/2014; Cass. 5868/2016; Cass. 18877/2015).

In particolare, le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito rilevante ai sensi dell'art.2051 c.c. allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, e con valutazione di c.d. «tempi di ritorno» molto elevati (Cass. N. 30521/2019; Cass. N.4588/2022).

È stato precisato che per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche (v. TSAP n. 108/2025; Cass. n.30521/2019).

Tale tempo di ritorno è stato stimato in un tempo superiore a 200 anni (TSAP n. 96/2024; TSAP n.95/2024).

7.2. Nel caso di specie, i CTU hanno condotto l'analisi statistica per verificare l'eventuale eccezionalità degli eventi piovosi verificatisi nel



territorio ove erano situati i fondi degli appellanti, considerando il tempo di ritorno, che rappresenta il numero di anni in cui una certa altezza di pioggia viene mediamente superata o eguagliata una sola volta.

I tempi di ritorno brevi sono associati ad altezze di pioggia che si verificano frequentemente mentre i tempi di ritorno elevati sono quelli associati ad eventi rari.

I CTU hanno considerato le stazioni pluviografiche di Ispica, Ragusa, Castelluccio e Noto gestite dall'Osservatorio delle Acque per la Sicilia, distanti rispettivamente 4.5, 27.6, 20.7 e 21.4 Km dalla sezione nella quale il torrente Favara si immette sul canale delle Acque alte (pag.14 e segg. della CTU).

Effettivamente, le altezze di pioggia registrate nella stazione di Ispica sono sensibilmente più elevate rispetto alle altre stazioni ma, riguardo a tale stazione, i CTU hanno osservato una limitata numerosità campionaria tale da non rendere quantificabile il tempo di ritorno da associare all'evento.

Riguardo alle stazioni di Ragusa, Castelluccio e Noto, invece, i tempi di ritorno sono risultati sempre compresi tra i 5 ed i 15 anni e, come tali non possono essere ritenuti eccezionali.

Alla luce delle risultanze della CTU, i dati pluviometrici registrati nella stazione di Ispica non sono idonei a provare l'eccezionalità dell'evento, considerata la condotta dei custodi, che, come dianzi evidenziato, non hanno svolto adeguate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria idonee per consentire il regolare deflusso delle acque.

In altri termini, una volta dimostrata l'omessa manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo, il custode doveva dimostrare che l'eccezionalità



dell'evento atmosferico avrebbe comunque potuto cagionare un evento dannoso di uguale entità anche ove l'alveo fosse stato regolarmente mantenuto.

Nel caso di specie, le alluvioni del 25 e 26 ottobre 2019, sebbene si inseriscano improvvisamente nella serie causale, non hanno agito come fattore determinante in modo autonomo l'evento, che si è verificato a causa dall'incapacità di convogliamento delle acque della piena all'interno del Canale di Bonifica, imputabili sia alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo, sia alla presenza di due ponti con franco ridotto che ostruivano il deflusso.

7.3. Né l'evento è riconducibile alla negligenza dei proprietari frontisti per non aver provveduto all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella periodica pulizia dell'alveo torrentizio mediante il taglio e l'asportazione della vegetazione spontanea di ostacolo al regolare deflusso delle acque ed alla rimozione dei rifiuti presenti.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con orientamento cui si ritiene di aderire (Cass. Sez. Un. N. 8588/97; Cass. N. 30521/2019), che i proprietari di fondi latitanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del R.d. n. 523/1904, provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.

8. Rigettati gli appelli dell'Autorità di Bacino e del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, deve essere esaminato l'appello principale proposto da Di Rosa



Gaetano e dagli altri soggetti danneggiati, nei confronti dei quali è stata rigettata la domanda risarcitoria.

8.1. Con il primo motivo di appello, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2, 115 e 167 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio e del principio di non contestazione, per avere il TRAP rigettato la domanda per carenza di prova in ordine alla loro titolarità del diritto di proprietà senza che fosse stato attivato il contraddittorio tra le parti su tale questione.

8.2. Il motivo è infondato.

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art.101, comma 2 c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (ex multis Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n.822).

Nel caso di specie, il TRAP non era tenuto a sollecitare il contraddittorio in relazione alla valutazione del materiale probatorio inerente la titolarità dei fondi danneggiati, che costituiva una questione di diritto da valutare sulla base delle risultanze istruttorie, né sussiste la violazione del principio di non contestazione, posto che il giudice era tenuto ad accertare la proprietà o il possesso dei suoli di coloro che agivano per il risarcimento dei danni.

9. Con il secondo motivo di appello, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 e 2731 c.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., perché il TRAP avrebbe



omesso di valutare la consulenza tecnica di parte a firma dell'agronomo Giorgio Frasca, alla quale sarebbero state allegate le visure catastali dei terreni di proprietà degli appellanti, idonee a provare la proprietà dei terreni nei giudizi risarcitori.

La consulenza di parte, peraltro asseverata, costituirebbe un ulteriore elemento indiziario idoneo all'accertamento della proprietà degli appellanti, tanto più che i predetti avrebbero articolato la prova testimoniale, chiedendo che fosse sentito come teste il consulente di parte Giorgio Frasca sull'esito degli accertamenti compiuti in ordine al diritto dominicale degli istanti.

10. Con il terzo motivo d'appello, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 61 e 191 e seguenti c.p.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per errata valutazione delle risultanze della CTU.

Gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo avere affermato di condividere le conclusioni dei C.T.U. sulle cause dei danni e sulla quantificazione di essi, avrebbe disconosciuto valore probatorio all'accertamento dai medesimi svolto in ordine al diritto dominicale dei soggetti danneggiati dall'alluvione. Gli appellanti rilevano, in particolare, che i CTU avevano identificato, sulla cartografia catastale, le particelle interessate dal sinistro, delle quali sarebbe stata indicata la consistenza catastale e la relativa intestazione, risultante dalle visure appositamente consultate.

Nonostante l'accertamento del titolo dominicale da parte dei CTU e la produzione delle visure catastali da parte del CTP, il TRAP avrebbe erroneamente rigettato la domanda ritenendo che non vi fosse la prova del titolo dominicale.



10.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha correttamente affermato che colui che agisce per il risarcimento del danno può dare prova del suo diritto attraverso la produzione dell'atto che attesta l'acquisto del diritto dominicale ovvero anche attraverso le visure catastali, non essendo richiesto il più rigoroso regime probatorio richiesto per l'azione di rivendicazione o le altre azioni petitorie (Cass. N. 7337/1998; Cass. N.2203/2024).

Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto non è, infatti, richiesta la prova rigorosa della proprietà.

Anche di recente, è stato ribadito che nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. *probatio diabolica*), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto (Cass. N.2203/2024; Cass. N.18841/2016).

Il TRAP, dopo aver affermato che la prova della proprietà poteva essere fornita anche a mezzo di semplici visure catastali, non ha valorizzato le visure catastali allegate alla consulenza tecnica di parte del dott. Agr. Frasca



Giorgio che attestavano la proprietà, da parte degli appellanti, dei terreni danneggiati dall'alluvione, individuati attraverso il sistema Google Earth.

Inoltre, gli stessi CTU avevano svolto l'accertamento sulla titolarità del diritto degli appellanti attraverso i titoli di proprietà e delle risultanze delle visure catastali, documenti non contestati né dall'Autorità di Bacino, né dal Consorzio n.8 di Ragusa.

Ne consegue che il TRAP ha erroneamente disatteso la domanda risarcitoria degli appellanti che, sulla base dei titoli di proprietà e delle visure catastali prodotte, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.

Si tratta di prova documentale che rende superfluo l'espletamento della prova testimoniale basata sull'accertamento della proprietà da parte del CTP, che aveva acquisito e prodotto detta documentazione.

10.2. Accertata la prova del titolo di proprietà, la domanda risarcitoria merita accoglimento ed il danno deve essere liquidato, sulla base dei criteri stabiliti dal TRAP a favore di altri danneggiati, considerando le risultanze della CTU, che si condividono per la correttezza del metodo, avendo rilevato tramite Google Earth la situazione antecedente all'alluvione e quella successiva, i tipi di colture realizzate sui fondi ed andate distrutte, oltre agli strumenti ed alle opere necessarie per la coltivazione.

Quanto alla ditta Di Rosa Gaetano, l'alluvione ha provocato la totale distruzione della coltura di zucchine, il cui ripristino è stato quantificato in € 39.304,00, nonché dei tunnel che la ospitavano, pari ad € 61.115,00, per un importo complessivo di € 100.419,00.

Quanto alla ditta Gambuzza Corrado, il danno è stato stimato in € 13.344,00, di cui € 3917,00 per la parziale perdita della coltura di melanzana ed €



6237,00 per la perdita della coltura di carciofo, € 1690,00 per il ripristino dell'impianto irriguo ed € 1500,00 per la riparazione del motore a scoppio di alimentazione pompa sommersa.

La ditta Gambuzza Salvatore ha subito un danno di € 16.186,00 per i danni alla coltivazione di finocchi e broccoli, al prato polifita, oltre ai danni alle attrezzature agricole.

A Gambuzza Antonino va risarcito il danno nella misura di € 17.596,00 per la perdita della coltura di finocchio e carciofo e per il ripristino dell'impianto irriguo.

Riguardo a Terranova Giorgio, il danno deve essere liquidato nella misura di € 12.120,00, complessivi, comprendenti il danno per la perdita della coltura del prato polifita ed il danno per gli interventi di ripristino delle scoline e della stradella.

Campailla Giuseppa ha diritto al risarcimento del danno nella misura di € 4.664,00 per la perdita della coltura di prezzemolo.

Infine, ad Urnia Pietro va risarcito il danno nella misura di € 20.684,00, comprensivo della parziale perdita della coltura del pomodoro in serra, del ripristino dell'ondulina perimetrale nelle serre, del ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane e delle strutture di sostegno delle serre.

Su dette somme, liquidate all'attualità, sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla decisione al soddisfo.

11. Le spese del doppio grado sostenute da Campailla Giuseppe e dagli altri appellanti in via principale seguono la soccombenza dell'Autorità di Bacino e del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa e vanno liquidate in dispositivo.



11.1. Ne deriva l'inammissibilità del terzo motivo d'appello proposto dal Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, con il quale l'appellante si limita ad invocare un diverso regime di regolamento delle spese di lite come conseguenza dell'accoglimento del gravame.

12. L'Autorità di Bacino e del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa vanno altresì condannati alle spese di lite in favore degli appellati Aprile Maria e degli altri soggetti indicati in epigrafe.

Le spese di lite vanno interamente compensate tra l'Autorità di Bacino ed il Consorzio n.8 di Ragusa.

13. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento Regionale Autorità di Bacino e del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, decidendo sull'appello principale proposto nel proc. N. 155-2023 da Campailla Giuseppa, Di Rosa Gaetano, Gambuzza Antonino, Gambuzza Corrado, Gambuzza Salvatore, Terranova Giorgio ed Urnia Pietro nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento Regionale Autorità di Bacino e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, nonché sull'appello principale proposto dal Consorzio di Bonifica 8 Ragusa nei confronti di Aprile Maria, Cicero Mariangela, Cicero Pietro, Giunta Marco, la Società Agricola Barone, la Società Agricola Gradanti Felice & Gradanti Maria Giovanna, Solarino



Sara, Gambuzza Antonino e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento Regionale Autorità di Bacino, appellante incidentale, così provvede:

- accoglie l'appello principale proposto da Campailla Giuseppa, Di Rosa Gaetano, Gambuzza Antonino, Gambuzza Corrado, Gambuzza Salvatore, Terranova Giorgio ed Urnia Pietro e, per l'effetto, condanna la Presidenza della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Autorità di Bacino ed il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura di € 100.419,00 in favore della ditta individuale Di Rosa Gaetano, di € 13.344,00 in favore di Gambuzza Corrado, di € 16.186,00 in favore di Gambuzza Salvatore, di € 17.596,00 in favore di Gambuzza Antonino, di € 12.120,00 in favore di Terranova Giorgio, di € 4.664,00 in favore di Campailla Giuseppa, di € 20.684,00, in favore di Urnia Pietro, oltre interessi nella misura legale dalla decisione al soddisfo.

-rigetta l'appello principale proposto dal Consorzio Bonifica n.8 di Ragusa nel proc. N.182/2023 e l'appello incidentale proposto dalla Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento Regionale Autorità di Bacino;

-condanna la Presidenza della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Autorità di Bacino ed il Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, in solido tra loro, alle spese di lite in favore di Campailla Giuseppa, Di Rosa Gaetano, Gambuzza Antonino, Gambuzza Corrado, Gambuzza Salvatore, Terranova Giorgio ed Urnia Pietro, che si liquidano in € 13.000,00 per il giudizio di primo grado ed € 14.000,00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed agli accessori di legge, se dovuti.

- condanna la Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento Regionale



Autorità di Bacino ed il Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, in solido tra loro, alle spese di lite in favore di Aprile Maria, Cicero Mariangela, Cicero Pietro, Giunta Marco, della Società Agricola Barone, della Società Agricola Gradanti Felice & Gradanti Maria Giovanna, di Solarino Sara e Gambuzza Antonino che si liquidano in € 14.000,00, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;

- compensa le spese di lite tra la Presidenza della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Autorità di Bacino ed il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Presidenza della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Autorità di Bacino e del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in data 26 marzo 2025.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rossana Giannaccari

Antonio Pietro M. Lamorgese

